

n. 30712 Sent. 28/2025	
REPUBBLICA ITALIANA	
In nome del Popolo Italiano	
La Corte dei Conti	
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia	
composta dai seguenti magistrati:	
Vito Tenore Presidente	
Gaetano Berretta Giudice	
Laura De Rentiis Giudice relatore	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nel giudizio di conto iscritto al n. 30712 del registro di Segreteria, promosso	
a seguito della relazione n. 146/2024 del Magistrato istruttore relativa al	
conto giudiziale n. 154941, depositato in data 25 luglio 2019, afferente alla	
gestione della carta di credito aziendale e della carta prepagata per l'esercizio	
2018 dell'Università degli studi di Pavia, reso da:	
STEFANO RASTELLI (C.F. RSTSFN66M01F205Q), nato a Milano il	
01.08.1966, residente a Garniga Terme, in via dei Solneri n. 3/A, c.a.p. 38060	
(TN), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Taddeo (C.F.	
TDDGLC83M02H294H; PEC: gianluca.taddeo@pec.it), giusta delega acclusa	
alla PEC di trasmissione della memoria difensiva e con domicilio eletto <i>ex</i> art.	
28 co. 2 C.G.C. presso l'indirizzo PEC sopra indicato, nonché con domicilio	
fisico eletto presso lo Studio del medesimo Avvocato in Largo Posta n. 5,	
38068, Rovereto (TN).	
 Nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024, con l'assistenza del	
,	

segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Cristian Pettinari e	
l'avv. Gianluca Taddeo per l'agente contabile, data per letta la relazione di	
causa su consenso delle parti.	
FATTO	
1. Con la relazione n. 146/2024 il Magistrato istruttore ha riferito sul conto n.	
154941, relativo alla gestione della carta di credito aziendale e della carta	
prepagata, per l'esercizio 2018, dell'Università degli studi di Pavia.	
Il conto è stato depositato, in data 25 luglio 2019, dall'agente contabile Stefano	
Rastelli.	
Il Magistrato istruttore ha ritenuto il conto irregolare per le seguenti ragioni.	
In primo luogo, il Magistrato Istruttore contesta a Rastelli la qualifica di	
agente contabile in quanto quest'ultimo, in data 1° maggio 2018, aveva	
rinunciato all'incarico di ricercatore a tempo determinato e solo il successivo	
26 giugno 2018 gli veniva attribuito il ruolo di "Project Manager del	
programma Marco Polo" per cui non avrebbe potuto essere assegnatario, né	
avrebbe potuto utilizzare, una carta di credito aziendale.	
In secondo luogo, il Magistrato Istruttore contesta la non discaricabilità di	
alcune spese perché ritenute non rimborsabili in ragione del regolamento	
sulle spese missione delle Università: le spese per c.d. minibar, le spese di	
viaggio per il tragitto tra luogo di residenza (Rovereto) e sede di lavoro	
(Pavia), le spese per cene di rappresentanza e le spese di carburante che	
avrebbero dovuto essere rimborsate forfettariamente anziché pagate con	
carta di credito.	
In terzo luogo, il Magistrato Istruttore contesta la non discaricabilità di altre	
spese in quanto non supportate da idonea documentazione: biglietti	
2	

formazioni acquistati ma non utilizzati (non 6.85.05) a spasa por vitta viaggi a	
ferroviari acquistati ma non utilizzati (per € 85,05) e spese per vitto, viaggi e taxi per complessivi € 212,54.	
Il Magistrato istruttore, pertanto, ha chiesto di dichiarare l'irregolarità del	
conto e di condannare l'agente contabile al pagamento degli importi indicati	
nella relazione, oltre interessi legali a far data dai singoli pagamenti sino al	
soddisfo.	
2. Rastelli ha depositato memoria difensiva contestando le osservazioni	
contenute nella relazione del Magistrato Istruttore.	
Preliminarmente, anche il convenuto contesta la qualifica di agente contabile.	
Tuttavia, diversamente da quanto messo in evidenza dal Magistrato relatore,	
detta eccezione si fonda sull'assunto che, dalla nota del Capo Servizio	
dell'1.12.2016, emerge che Rastelli ha assunto il ruolo di Project Manager del	
progetto Marco Polo in ragione di un contratto di collaborazione coordinata	
e continuativa per attività (determina del 29.11.2016) e la sua durata aveva	
efficacia "dal giorno 5 dicembre 2016 e fino al 4 dicembre 2018". Dal 1°	
maggio 2018, Rastelli ha cessato il ruolo di co.co.co. per assumere il ruolo di	
ricercatore a tempo indeterminato mantenendo, senza soluzione di	
continuità con l'Ateneo, il ruolo di Project Manager del progetto Marco Polo.	
Sulla scorta di detta premessa, afferma che «con Delibera del 17.07.2007 il CdA	
dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito "UNIPA") ha approvato l'attivazione	
del servizio "carta di credito aziendale". Nella prima allinea delle premesse del	
deliberato, si legge che lo scopo era "mettere a disposizione dei docenti e del personale	
tecnico e amministrativo – previa debita autorizzazione – la possibilità di usufruire	
di una 'carta di credito aziendale' per i pagamenti relativi alle spese di missione"».	
Aggiunge che, nelle premesse della delibera, «venivano anche indicati i soggetti	

specifici che avrebbero potuto ottenere la carta, nonché i criteri per individuare i	
soggetti ulteriori» e che le regole di utilizzo della carta di credito prevedono	
«non solo un onere (ovvio) di rendicontazione, ma anche che laddove dal controllo	
fossero emersi un uso improprio o spese non correttamente rendicontabili, l'UNIPA	
si sarebbe rivalsa sull'assegnatario della carta di credito mediante "trattenuta sullo	
stipendio" delle relative somme». Conclude, sul punto, precisando che il	
«24.7.2015 il CdA, in attuazione dell'art. 38 co. 6 del Regolamento finanziario	
dell'Università di Pavia, dopo ampia illustrazione delle motivazioni da parte del	
Direttore Generale, ha deciso di rilasciare al responsabile del Progetto Marco Polo	
Turandot dott. Rastelli una carta di credito». Conseguentemente, il CDA ha	
stabilito che «con l'assegnazione della carta di credito il consegnatario assume la	
qualifica di agente contabile e come tale è tenuto alla resa del conto alla Corte dei	
Conti».	
Dunque, l'assegnazione della carta di credito è ritenuta dalla difesa legittima,	
tuttavia, Rastelli contesta la qualifica di agente contabile in quanto non	
ricorrerebbero «i requisiti indicati dalla Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia nella	
sentenza 179/2024 per potere qualificare come agente contabile il detentore di una	
carta di credito». Il convenuto sostiene di essere titolare della carta di credito	
in via diretta, ma come soggetto individuato dal Direttore generale e, quindi,	
disconosce la qualifica di agente contabile.	
Nel merito, il Convenuto ha illustrato analiticamente le ragioni che hanno	
giustificato le singole spese contestate nella relazione del Magistrato	
Istruttore.	
3. La Procura ha depositato le proprie conclusioni evidenziando che i	
Regolamenti interni dell'Università espressamente qualificano il titolare di	
_	

carta aziendale come agente contabile disponendo che sia tenuto alla resa del	
conto all'Amministrazione e, per il tramite di questa, alla Corte dei conti.	
Detta previsione è contenuta nell'art. 17, comma 6, del Regolamento missioni	
e servizio esterno ed art. 6, commi 2 e 3, del Decreto rettorale n. 1195/2016 in	
vigore dal 30 luglio 2016, nonché art. 12, comma 1, del Regolamento di	
Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata del Decreto	
rettorale n. 1948/2018 in vigore dal 19 luglio 2018.	
Nel merito, la Procura ha rilevato "dalla disamina del conto in questione, per	
alcune delle spese rappresentate nel rendiconto", si evince che sono indicate	
spese non ammissibili secondo la disciplina interna applicabile e, quindi, «in	
parziale adesione rispetto alle conclusioni di cui alla Relazione del Magistrato	
designato ex art. 145, comma 1, c.g.c., fatta salva ogni diversa valuta-zione del	
Collegio in ordine alla discaricabilità delle singole spese rappresentate nel conto,	
formula richiesta di condanna del nominato agente contabile con riferimento	
all'importo di euro 232,36».	
All'udienza del 18 dicembre 2024, le parti presenti hanno insistito	
nell'accoglimento delle loro conclusioni e il giudizio è stato trattenuto in	
decisione.	
DIRITTO	
1. In via preliminare, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla	
legittima detenzione da parte del Rastelli della carta di credito e sulla sua	
eventuale qualifica di agente contabile con conseguente onere di resa del	
conto giudiziale innanzi a questa Corte.	
Come emerge dalla documentazione in atti, Rastelli dal 1° maggio 2018 ha	
rinunciato al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato	

11 20 /11 /2017	
il 29/11/2016, ma detta rinuncia, anticipata rispetto alla scadenza prevista	
(ossia, il 4 dicembre 2018), era giustificata dalla assunzione del ruolo di	
ricercatore a tempo determinato. In altri termini, il convenuto senza	
soluzione di continuità del rapporto di servizio con l'Ateneo, dal 1° maggio	
2018, ha cessato di svolgere il ruolo di co.co.co. per assumere quello di	
ricercatore a tempo indeterminato.	
In ragione di detta "continuità", ad avviso di questo Collegio, non è venuto	
meno il ruolo di Project Manager del progetto Marco Polo che Rastelli aveva	
assunto in ragione del richiamato contratto di collaborazione coordinata e	
continuativa, con efficacia "dal giorno 5 dicembre 2016 e fino al 4 dicembre	
2018" (determina del 29.11.2016). Detta affermazione, d'altra parte, ha trovato	
conferma nella nota del 26.6.2018 del Dirigente dell'Area Relazioni	
internazionali che comunicava al Dirigente dell'Area Risorse umane e al	
Responsabile del Servizio Organizzazione e Innovazione che «Rastelli dal 1º	
maggio 2018, ha cessato le funzioni di Project Manager del programma Marco Polo	
Turandot (MPT) per prendere servizio come ricercatore».	
Nella richiamata nota del 26.6.2018, il Dirigente dell'Area Relazioni	
internazionali, tra l'altro, precisa che Rastelli «mantiene la carica di direttore del	
programma MPT e – in aggiunta – assume la funzione di direttore del nascente	
'Foundation Year Course' dell'Università di Pavia».	
Accertata la sussistenza del rapporto di servizio che ha legato senza soluzione	
di continuità il convenuto all'Università di Pavia, questo Collegio è chiamato	
a vagliare la legittima detenzione della carta di credito da parte del Rastelli	
nella veste di responsabile del progetto Marco Polo Turandot.	

La difesa del convenuto sostiene che la "legittima" detenzione della carta di	
credito trovi la sua giustificazione nella precedente delibera del CdA del	
24.7.2015 che «in attuazione dell'art. 38 co. 6 del Regolamento finanziario	
dell'Università di Pavia, dopo ampia illustrazione delle motivazioni da parte del	
Direttore Generale, ha deciso di rilasciare al responsabile del Progetto Marco Polo	
Turandot dott. Rastelli una carta di credito». Diversamente, la difesa contesta che	
la delibera del CdA trovi applicazione laddove, nelle premesse, stabilisce che	
«con l'assegnazione della carta di credito il consegnatario assume la qualifica di	
agente contabile e come tale è tenuto alla resa del conto alla Corte dei Conti».	
Questo Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa,	
Rastelli non solo è detentore della carta di credito aziendale ma assume anche	
la qualifica di agente contabile innanzi a questa Corte.	
I regolamenti interni dell'Università qualificano espressamente il titolare di	
carta aziendale come agente contabile disponendo che questi è tenuto alla	
resa del conto all'Amministrazione e, per il tramite di questa, alla Corte dei	
conti. Detta previsione è contenuta nell'art. 17, comma 6, del Regolamento	
missioni e servizio esterno ed art. 6, commi 2 e 3, del Decreto rettorale n.	
1195/2016 in vigore dal 30 luglio 2016, nonché art. 12, comma 1, del	
Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta	
prepagata del Decreto rettorale n. 1948/2018 in vigore dal 19 luglio 2018.	
Come evidenziato dal Pubblico Ministero, le Università godono di	
autonomia, anche contabile e "sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e	
regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento"	
(art. 33 Cost., art. 6, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168) per cui è a	
tali regolamenti che deve farsi riferimento per stabilire la qualificazione	

giuridica dell'utilizzatore delle carte di credito e delle carte prepagate. A tal	
proposito l'art. 6 del Regolamento del 2018 sull'utilizzatore delle carte di	
credito precisa che: "Il titolare della carta di credito è agente contabile e come tale	
tenuto alla resa del conto alla Corte dei conti, che esercita sullo stesso la giurisdizione	
contabile", e analoga previsione è contenuta nell'art. 12 per quel che riguarda	
il titolare della carta prepagata.	
La disciplina dell'Università di Pavia sul servizio "carta di credito aziendale"	
("Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della Carta di credito e della Carta	
Prepagata", emanato con Decreto rettorale n. 1949/2018 del 06/07/2018, in	
vigore dal 19/07/2018) precisa che essa ha la finalità di «mettere a disposizione	
dei docenti e del personale tecnico e amministrativo – previa debita autorizzazione –	
la possibilità di usufruire di una 'carta di credito aziendale' per i pagamenti relativi	
alle spese di missione"». Prima del 19 luglio 2018, detta previsione, anche se di	
carattere più generale e non così specifica sulla "messa a disposizione della	
carta di credito", ha trovato la sua disciplina nel "Regolamento missioni e	
servizio esterno", emanato con Decreto rettorale n. 1195/2016 del	
12/07/2016, in vigore dal 30/07/2016, che in ogni caso definisce agente	
contabile (e, quindi, soggetto tenuto a rendere il conto), il titolare di carta	
aziendale.	
A rigore, dunque, dal 19 luglio 2018, poiché nella veste di ricercatore Rastelli	
non ricopriva né il ruolo di "personale tecnico e amministrativo" né quello di	
docente (dal 1° maggio 2018, più nello specifico, ha assunto il ruolo di	
ricercatore universitario) non poteva, in punto di diritto, essere autorizzato	
dal Rettore, dal Direttore Generale o dal Pro-Rettore, all'uso della carta di	
credito non facendo parte né del corpo docente né essendo un "funzionario"	

a supporto dei delegati alla ricerca. Tuttavia, fatta questa precisazione sul	
piano della regolamentazione che legittima l'attribuzione di carte di credito,	
in punto di fatto non è in contestazione che Rastelli usufruisse di detto	
strumento per il pagamento delle spese di missione e, quindi, in ragione della	
giurisprudenza di questa Corte che attribuisce rilevanza all'agente contabile	
di fatto va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto in questo	
giudizio di conto. D'altra parte, il previgente regolamento del 2016 stabiliva	
che i pagamenti potessero essere effettuati "anche mediante carta di credito o	
carta prepagata, nel rispetto delle decisioni assunte in materia dal Consiglio di	
amministrazione", con contestuale rinvio delle concrete modalità di utilizzo	
delle carte ad un apposito e successivo regolamento di ateneo.	
In questo senso, come già ricordato da questa Corte (Sez. giur. sent. n. 179 del	
19 novembre 2024 che richiama Sez. Lazio, 11.4.2024 n. 302), «sulla questione	
della qualifica di agente contabile dell'utilizzatore della carta di credito o della carta	
prepagata la giurisprudenza è divisa. Da un lato, infatti, si è affermato che	
l'utilizzatore di tali strumenti di pagamento sarebbe ordinatore secondario di spesa,	
posizione equiparabile a quella del funzionario delegato ex art. 54, c. 1, lett. b), l. cont.	
Stato 1923, in considerazione della costituzione di una disponibilità finanziaria	
assimilabile all'apertura di credito di cui alle predette disposizioni di contabilità	
pubblica, tenuto esclusivamente al deposito del rendiconto amministrativo e non del	
conto giudiziale».	
Dall'altro, invece, si è affermato che «i mezzi elettronici di pagamento, quali sono	
appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante, rappresentando degli	
strumenti attraverso i quali si procede all'acquisizione di beni o di servizi in favore	
di una Pubblica Amministrazione, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi	

47- 53, della L. n. 549/1995 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con	
D.M. n. 701/1996» (C. conti, sez. Marche, 29.11.2022 n. 88). Tale orientamento,	
al quale aderisce questa Sezione, si basa sull' interpretazione del «concetto di	
"maneggio" di denaro pubblico in senso ampio che ricomprende tra gli agenti	
contabili non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono	
attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la	
disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico e siano forniti del potere di disporne	
senza l'intervento di altro ufficio». Ne consegue che l'utilizzatore della carta di	
credito è agente contabile e, in quanto tale, è tenuto a rendere il conto	
giudiziale (cfr. C. conti, sez. Liguria, 19.6.2024 n. 51).	
In altri termini, questa Sezione condivide le conclusioni della Procura erariale	
sul punto laddove afferma che «la carta di credito mette il soggetto destinatario	_
dell'attribuzione della stessa in condizione di disporre direttamente delle risorse	
pubbliche, realizzando uno acto l'intero procedimento ordinario di spesa, senza che	
su tale aspetto incida l'eventuale regime di verifica successiva sulle spese effettuate».	
Inoltre, diversamente da quanto asserito dal convenuto, non può essere	
accolta la doglianza che «i fondi nella disponibilità del dott. Rastelli erano fondi	
speciali e privati finalizzati all'autofinanziamento del "Progetto Marco Polo	
Turandot" (in cui rientrava il progetto "Cinesi – corso di lingua italiana") e del	
"Progetto Foundation Year", le cui spese non rientravano nel bilancio di Ateneo».	
Come anche osservato dalla Procura, il recepimento da parte dell'Università	
di fondi privati per la realizzazione di singoli progetti, a prescindere dalla	
modalità della contabilizzazione in entrata del finanziamento, entrano a far	
parte del bilancio dell'Università. Ne consegue che anche le spese erogate	
dall'Università e destinate al progetto per la sua realizzazione, dal momento	

in cui "transitano" nel bilancio dell'ente pubblico, in ragione del principio	
dell'unicità del bilancio sono da considerarsi a tutti gli effetti impiego di	
risorse pubbliche.	
In conclusione, nel corso dell'anno 2018, l'odierno convenuto era di fatto	
detentore di carta di credito aziendale per effettuare i pagamenti relativi alle	
spese di missione del "Progetto Marco Polo Turandot". Conseguentemente,	
egli assume la qualifica di agente contabile innanzi a questa Corte.	
2. Nel merito, con riferimento ai rilievi di irregolarità sollevati dal Magistrato	
istruttore, questo Collegio osserva che in ragione di quanto detto al punto che	
precede (ossia, che il convenuto senza soluzione di continuità ha svolto il	
ruolo del responsabile del progetto Progetto Marco Polo Turandot") deve	
considerarsi superata la contestazione sulla legittima partecipazione del	
Rastelli alle missioni nel periodo intercorso tra il 1° maggio e il 26 giugno 2018	
(punto b, pag. 3 della relazione del Magistrato Istruttore). Pertanto, le relative	
spese vanno discaricate con le precisazioni che seguono in merito al rimborso	
delle spese per pedaggi autostradali e rimborso carburante alla luce delle	<u> </u>
disposizioni regolamentari vigenti per l'Ateneo.	
In linea generale, il regolamento sull'utilizzo delle carte di credito e prepagate	
consente l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata soltanto per il	
pagamento delle spese di missione (art. 3) in quanto sostituisce "l'anticipo di	
missione" (art. 5). A sua volta il regolamento delle missioni prevede che colui	
al quale sia stata assegnata la carta di credito aziendale deve utilizzare la	
stessa per il pagamento delle spese di missione in luogo dell'anticipazione	
(art. 17). Ne consegue che non sono ammissibili le spese sostenute con carta	
di credito o carta prepagata che non siano relative a missioni istituzionali.	
4.4	

Il regolamento missioni, inoltre, stabilisce che, al rientro dalla missione,	
l'incaricato deve compilare il modulo "rimborso spese di missione"	
allegando tutti i documenti di spesa in originale (art. 4) e ciò vale anche per il	
titolare di carta di credito aziendale, il quale deve indicare tutti i pagamenti	
effettuati, con o senza carta di credito, allegando tutti i giustificativi in	
originale (art. 17, comma 3). Corrispondentemente, il regolamento per	
l'utilizzo delle carte stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal	
regolamento delle missioni, il titolare di carta di credito deve disporre, oltre	
che della fattura o ricevuta fiscale, anche delle ricevute rilasciate dai fornitori	
attestanti l'utilizzo della carta stessa e presentare, entro il giorno 15 del mese	
successivo, il riepilogo delle spese sostenute con carta di credito nel mese (art.	
6) ai fini del perfezionamento della procedura per la resa del conto a questa	
Corte.	
Nello specifico, alla luce della normativa testè richiamata, al fine della	
pronuncia sulla regolarità del conto in esame, vanno vagliate le singole spese	
che il Relatore ha indicato come non ammissibili o prive della prescritta	
documentazione.	
A) Spese di "minibar" per complessivi € 6,90.	
Le spese di "minibar", sostenute in data 31/01/2018, 28/02/2018 e	
19/03/2018 per complessivi € 6,90, anche se afferenti al consumo di acqua,	
non sono rimborsabili in ragione del regolamento interno non rientrando le	
spese di "minibar" nella nozione di "spese di vitto". La nozione di "spese di	
vitto" deve essere circoscritta al rimborso delle spese per i pasti consumati	
esclusivamente nella località di missione o lungo il percorso, negli orari di	
viaggio di andata o di ritorno.	

In ossequio, all'art. 13, comma 3, del Regolamento missioni dell'Ateneo,	
dunque, esse non sono ammissibili ("NON sono ammesse a rimborso: () le	
spese non contemplate dal presente regolamento") e, quindi, non potevano	
nemmeno essere pagate con carta di credito (Cfr. C. conti, Sez. giur.	
Lombardia, sent. n. 179 del 19 novembre 2024).	
Questo Collegio aggiunge che non può essere accolta l'eccezione della difesa	
secondo la quale l'acqua rappresenterebbe un "bene primario" e quindi, in	
quanto tale, dovrebbe essere rimborsato nel corso di una missione. Il	
regolamento circoscrive il rimborso delle vivande nell'ambito dei "pasti" e	
non consente la rimborsabilità di tutti gli acquisti per i "beni primari" che il	
dipendente sostiene nel corso di una missione (altrimenti, per assurdo, anche	
altri beni primari come, ad esempio, i medicinali che per necessità vengono	
acquistati nel corso di una missione dovrebbero essere rimborsati	
dall'Amministrazione di appartenenza).	
B) Spese per carburante.	
Il Giudice relatore contesta diverse voci di spesa elencate al punto d) della	
relazione osservando che «pur in presenza delle generiche autorizzazioni	
all'utilizzo del mezzo proprio, sul punto occorre rilevare che l'art. 9 comma 11 del	
Regolamento missioni prevede, conformemente alla disciplina statale, un rimborso	
forfetario chilometrico in caso di suo utilizzo; non può essere consentito, quindi, il	
rimborso diretto delle spese di carburante sostenuto nei casi sopra indicati».	
La difesa del convenuto contesta che le spese contestate siano tutte ascrivibili	
alla voce "carburante" e, con il documento n. 22, prova che le seguenti spese	
debbano essere qualificate come rimborso per pedaggi: € 16,20 per pedaggio	
del 18/03/2018; € 13,50 per pedaggio del 03/06/2018; € 20,90 per pedaggio	
10	

del 05/06/2018; € 16,20 per pedaggio del 17/11/2018; € 11,90 per pedaggio	
del 11/11/2018; € 8,90 per pedaggio del 11/11/2018; € 14,10 per pedaggio	
del 15/12/2018; € 14,10 per pedaggio del 12/12/2018.	
Questo Collegio ritiene fondata l'eccezione della difesa (d'altra parte, anche	
dalla tabella indicata al punto d della relazione, emerge che le spese sopra	
richiamate siano state sostenute a titolo di pedaggi).	
Ne consegue che l'irregolarità delle spese contestata va esaminata in merito	
al minor importo di € 166,64 indicato per acquisto carburante.	
Conformemente a quanto osservato dalla Procura erariale, questo Collegio	
rileva che l'art. 9, comma 10, del Regolamento sul rimborso delle spese di	
missione stabilisce che «Al personale tecnico amministrativo e dirigente che debba	
svolgere compiti particolari (rilievi per analisi, trasporto materiale museo ecc.) e che	
ritenga di dover necessariamente utilizzare il mezzo proprio, previa autorizzazione e	
in mancanza del mezzo della struttura di appartenenza e di noleggio di autocarri e	
furgoni, qualora non vi sia la linea ferroviaria per confronto, potrà essere rimborsato	
lo scontrino dell'importo pagato per il carburante utilizzato, nel limite dell'importo	
ottenuto moltiplicando il numero dei km spettanti per il valore di 1/5 della benzina».	
Dunque, il rimborso per le spese del carburante nel caso di utilizzo del mezzo	
proprio previamente autorizzato può essere solo di tipo forfetario e,	
conseguentemente, non è ammissibile l'uso della carta di credito per il	
relativo pagamento diretto. Ne consegue che la spesa in esame è irregolare.	
C) Spese di viaggio fra luogo di residenza e sede di servizio.	
, ,	
Le spese in discorso, in ragione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento	
dell'Università «l'inizio e la fine della missione (date, ore e luogo) sono indicati e	
successivamente definiti nel modulo Incarico di missione e dovranno tenere conto	
	1

anche del tempo necessario per raggiungere il mezzo di viaggio dalla sede di servizio,	
o da luogo diverso, se economicamente più conveniente per l'Ateneo come da art. 1	
del presente regolamento, per la partenza e la sede di servizio per il ritorno».	
Generalmente, la missione parte dalla sede di servizio o, in via eccezionale,	
da "luogo diverso" solo se "economicamente più conveniente".	
La norma regolamentare è di chiara interpretazione: la necessità di passare	
dalla sede di servizio (ossia Pavia), in vista di una successiva missione (nel	
caso di specie Roma), non consente di ampliare la rimborsabilità delle spese	
di viaggio alla residenza del convenuto (Rovereto).	
Ne consegue che le spese relative al tragitto tra abitazione (Rovereto) e sede	
di lavoro (Pavia) sono irregolari per l'importo di € 59,00.	
D) Spese di rappresentanza per complessivi € 160,70.	
Il Magistrato relatore rileva che tra le spese effettuate risultano due cene	
qualificate, dallo stesso agente contabile, quali "cene di rappresentanza, una pari	
ad €80,00 (Ristorante La Rosetta ricevuta dell'11/02/2018 per € 80,00) nel corso di	
una missione effettuata a Perugia dal giorno 11 al giorno 12 febbraio 2018 e l'altra	
pari ad € 80,70 (Restaurant SOG ricevuta del 19/02/2018 per € 80,70), nel corso di	
una missione effettuata a Salisburgo dal 18 al 20 febbraio 2018».	
Il Magistrato relatore contesta la legittimità della spesa rilevando che la	
Magistratura contabile afferma che le spese di rappresentanza per un ente	
pubblico, a prescindere dal non corretto utilizzo della carta di credito	
(utilizzabile solo per le spese di missione), non sono ammesse quando	
effettuate da un soggetto non titolato. In proposito richiama il Regolamento	
universitario (Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di	
rappresentanza, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 214.2016 del	

15/2/2016) che, all'art. 4, individua i soggetti titolati ad effettuare spese di	
rappresentanza e fra questi, non vi rientra l'agente contabile in questione.	
La difesa eccepisce che «il dott. Rastelli nel febbraio 2018 ha accolto, portandoli a	
cena, tre invitati al convegno sul tema degli studenti cinesi del programma Marco	
Polo organizzato a Pavia. La prima cena era stata offerta alla Responsabile del Centro	
di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia e responsabile nazionale della	
Fondazione Italia-Cina del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione	
Internazionale, e la seconda alla dott.ssa Tanja Angelovska e al prof. Dietmar Roehm	
dell'università di Salisburgo che partecipavano al progetto di ricerca sugli studenti	
del programma Marco Polo Turandot».	
Questo Collegio rileva che l'art. 4 del Regolamento sulle spese di	
rappresentanza, al comma 1, circoscrive i soggetti legittimati all'effettuazione	
di dette spese a coloro che vengono autorizzati dal Rettore o dal Direttore	
generale e dai Capi dipartimento. L'autorizzazione non può avere carattere	
generico in quanto, in ragione dei successivi commi del medesimo art. 4, il	
soggetto che rilascia l'autorizzazione deve, con riferimento al caso specifico,	
valutare "la natura della spesa", la "sussistenza dei requisiti" e la "congruità	
dell'ammontare della spesa stessa".	
Non essendoci agli atti prova del rilascio della prescritta autorizzazione	
all'effettuazione delle spese di rappresentanza in discorso, le spese sostenute	
per le predette cene sono irregolari.	
E) Spese per rimborso biglietti ferroviari relativi a missioni non	
espletate.	
Il Magistrato relatore contesta che «Fra le spese effettuate risultano gli acquisti di	
n.2 biglietti ferroviari che sarebbero acquistati per errore e n.4 biglietti ferroviari non	
11.2 organitu jerroomiri ene surevoero neguismu per errore e 11.4 organitu jerroomiri non	
16	

utilizzati. Sul punto l'agente contabile ha dichiarato che i 4 biglietti erano stati	
acquistati sulla base di una iniziale disponibilità ad un incontro dell'Università di	
Perugia, che poi invece ha chiesto di anticipare la data dell'appuntamento per un	
totale di € 85.05. Orbene, anche in tal caso, in assenza di alcuna documentazione	
ufficiale circa i motivi sopra esposti, le spese effettuate si appalesano irregolari».	
Questo Collegio osserva che dalla documentazione in atti emerge che il	
Rettore dell'Università di Perugia ha posticipato la data di incontri già fissati	
e che i biglietti sono stati acquistati con tariffe agevolate che, in quanto tali,	
non erano rimborsabili.	
Alla luce della documentazione prodotta, le spese vengono dichiarate	
regolari.	
3. In conclusione, data l'irregolarità del conto per le spese ritenute non	
ammissibili come indicate al punto che precede, non vi sono i presupposti	
per il discarico totale dell'agente contabile.	
Più nel dettaglio, riassumendo quanto detto al punto che precede della	
presente motivazione, non sono discaricabili le spese di "minibar" per	
complessivi € 6,90, le spese di acquisto per carburante per € 166,64, le spese	
relative al tragitto tra abitazione (Rovereto) e sede di lavoro (Pavia) per €	
59,00 e le spese di rappresentanza per € 160,70.	
In relazione a dette spese sussiste, pertanto, la responsabilità contabile del	
convenuto e il pregiudizio addebitabile all'agente contabile ammonta a	
complessivi € 393,24. Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione	
monetaria a far data dai singoli pagamenti fino alla data di pubblicazione	
 della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data	
di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
1	

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.	
PQM	
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
DICHIARA l'irregolarità del conto n. 154941, depositato in data 25 luglio	
2019, afferente alla gestione della carta di credito aziendale e della carta	
prepagata per l'esercizio 2018 dell'Università degli studi di Pavia, reso da	
Stefano Rastelli;	
CONDANNA Stefano Rastelli (C.F. RSTSFN66M01F205Q) al pagamento	
della somma di € 393,24 (trecentonovantatre#24) a favore dell'Università di	
Pavia, oltre rivalutazione monetaria a far data dai singoli pagamenti fino alla	<u> </u>
data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla	
somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
Pone a carico del soccombente le spese di giudizio che liquida in liquida in	
euro 57,18 (cinquantasette/18).	
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.	
L'estensore Il Presidente	
(dott. Laura De Rentiis) (dott. Vito Tenore)	
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
Depositato in Segreteria il 12/02/2025	
Il Direttore di Segreteria	
(dott.ssa Federica Dainotti)	
Firmato digitalmente	